

**Saluto e introduzione al giudizio di parifica  
del rendiconto della Regione Lombardia esercizio 2022  
del Presidente Maria Riolo**

Dichiaro aperta l'udienza pubblica sul giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio 2022.

Desidero in primo luogo rivolgere un cordiale saluto e un sentito ringraziamento alle illustrissime Autorità presenti, che con la loro partecipazione mostrano vivo interesse per l'attività di controllo che la Corte è chiamata a svolgere sulla gestione finanziaria della Regione.

Porgo anche un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che seguiranno l'udienza in collegamento streaming.

L'introduzione nella Carta costituzionale del principio del pareggio di bilancio, avvenuta con la legge costituzionale n. 1/2012, ha segnato un nuovo passaggio nella configurazione di quelli che sono i fondamenti della legalità costituzionale-finanziaria.

L'esigenza di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria, si radica sulle nuove coordinate rappresentate dalla suddetta legge costituzionale e segnatamente sull'equilibrio dei bilanci, sulla sostenibilità del debito pubblico, sull'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Ed è nel corso dello stesso anno, 2012, che il legislatore ordinario con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, avendo ben presente la necessità del perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con l'art. 1, c. 5, ha previsto anche per le regioni ad autonomia ordinaria il giudizio di parifica sul modello delineato, per il rendiconto generale dello Stato, dagli articoli 39, 40, 41, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

La Sezione si esprime, quindi, in questa sede con le forme e le procedure della giurisdizione contenziosa, che vede la presenza del Pubblico Ministero quale

garante dell'ordinamento e dell'interesse generale alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale.

Sulla natura del giudizio di parifica la giurisprudenza costituzionale, in diversi pronunciamenti, ha avuto modo di elaborare ed esplicitare i punti salienti del giudizio stesso.

In particolare, da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184/2022, nel ribadire l'ascrivibilità del giudizio di parifica al novero dei "*controlli di legittimità-regolarità*", con richiamo alle precedenti sentenze n. 101 del 2018, n. 189 del 2020, ha configurato la decisione di parifica come "*risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*".

La Corte costituzionale, inoltre, partendo dalla natura di "*bene pubblico*" del bilancio, considera il rendiconto oggetto di giudizio da parte della Corte, quale "*presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo*", in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (sentenza n. 184/2022 e giurisprudenza costituzionale in essa richiamata).

Anche la giurisprudenza contabile si è soffermata sulla natura del giudizio di Parifica e, da ultimo, tramite le Sezioni Riunite, con la deliberazione emessa in sede di questione di massima (n. 5/SSRRCO/QMIG/22), attraverso un'ampia ricognizione della giurisprudenza della Corte dei conti, ha evidenziato il tratto contabile del giudizio stesso, quale attività finalizzata alla verifica della conformità a legge degli accertamenti, delle riscossioni, degli impegni dei pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione, conferendo certezza e definitività ai saldi della rendicontazione.

Certo è che il sindacato di legalità che la Corte svolge, come sottolineato dalla Corte costituzionale, è espressione di un controllo "*esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo*" (Corte costituzionale sentenza n. 181 del 2015).

E nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Sezione ha proceduto all'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2022.

La Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 27 aprile 2023, e quindi nel rispetto del termine previsto dall'art. 18 del d. lgs 23 giugno 2011 n. 118, ha approvato la proposta di progetto di legge riguardante il "*Rendiconto generale della gestione 2022*". La pronuncia che emette la Corte dei conti a conclusione del presente giudizio si interpone tra l'attività di rendicontazione

della Giunta regionale e l'approvazione del rendiconto con legge regionale, che ai sensi dello stesso art. 18 si prevede venga effettuata entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio rendicontato.

Come è noto, la legge prescrive che alla decisione di parifica sia allegata una Relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, indicando le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari per assicurare l'equilibrio del bilancio regionale e per migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Gli esiti del controllo svolto dalla Corte, che acquisiscono la forma della decisione di parifica e della Relazione ad essa allegata, sono quindi, istituzionalmente destinati all'organo legislativo della Regione, che, a chiusura del ciclo di bilancio, si accinge ad adottare la legge di approvazione del rendiconto. In tale destinazione trova espressione il profilo di ausiliarità dell'attività della Corte rispetto al Legislatore regionale.

La Relazione di quest'anno, contenente le osservazione sulla legittimità e regolarità della gestione, presenta la seguente articolazione: analisi del ciclo della programmazione economico finanziaria, magistrato istruttore Cons. Marcello Degni; verifica, su apposito campione statistico, dell'affidabilità e regolarità delle scritture contabili, magistrati istruttori Cons. Marcello Degni e Referendario Dott. Francesco Testi; esame del rendiconto generale, magistrato istruttore, Referendario Dott.ssa Valeria Fusano; perimetro delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale e gestione sanitaria accentrata presso la Regione (GSA), magistrato istruttore Referendario Dott. Francesco Liguori; gestione dei fondi europei e attività di verifica del processo di attuazione degli investimenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che interessano la missione "salute" (M6) e riguardano le "Case di Comunità", gli "Ospedali di Comunità" e le "Centrali Operative Territoriali", magistrato istruttore Cons. Vittoria Cerasi; area istituzionale, spesa del personale, magistrato istruttore Referendario Dott.ssa Adriana Caroselli; enti del sistema regionale (SIREG), magistrati istruttori Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza e il Referendario Dott.ssa Rita Gasparo.

Va opportunamente chiarito che la parte relativa al PNRR, è espressione, come le altre parti della Relazione, del controllo sulla regolarità e legittimità della gestione effettuato ex art. 1, c. 5, del d.l. n. 174/2012. Non si tratta, quindi, di attività inquadrabile nel c.d. "controllo concomitante", di cui all'art. 22 del d. l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, che, come noto, è stato soppresso dal d.l. 44/2023 conv. dalla l. n. 74/2023. L'approfondimento dell'assistenza

sanitaria territoriale nel PNRR della Regione Lombardia è stato disposto in sede di programmazione. I motivi che hanno spinto la Sezione in tale direzione sono rappresentati dalla vicinanza ai cittadini dell'assistenza territoriale con la stretta attinenza al "diritto alla salute", tutelato dall'art. 32 della Costituzione, nonché dai molteplici profili di criticità e fragilità che tale assistenza ha mostrato durante il periodo più duro della crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19.

Per esigenze di semplificazione processuale avremo un solo relatore d'udienza, la Dott.ssa Valeria Fusano, che riferirà in sintesi sull'esito dell'istruttoria e dell'esame del rendiconto in tutte le aree della Relazione.

Prima di dare la parola al relatore rivolgo un forte e sentito ringraziamento ai magistrati e ai funzionari della Sezione regionale di controllo, che in un clima di proficua collaborazione, si sono costantemente impegnati nell'esame dei profili contabili e di quelli diretti alla verifica della sana gestione, raggiungendo i risultati che oggi rappresentiamo nell'ambito di questo giudizio.

Grazie ai magistrati della Procura regionale per l'azione di sinergia che in fase istruttoria ha portato ad un proficuo scambio di considerazioni sui punti più complessi dell'esame del rendiconto regionale.

Grazie, infine, alla Regione Lombardia per la consueta collaborazione, necessaria per poter definire la contabilità della Regione nei termini voluti dalla legge.